DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1979

relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica italiana di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1978 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/116/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE (2), in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (3), modificata da ultimo dalla direttiva 76/837/CEE (4), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni adottate dalla Repubblica italiana per l'applicazione della direttiva 75/268/CEE sono state oggetto di decisione favorevole da parte della Commissione conformemente all'articolo 13 di detta direttiva e dell'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che la decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro della direttiva 75/268/CEE (5), prevede all'articolo 5, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nella domanda di rimborso, proceda al versamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo della domanda ;

considerando che la domanda di rimborso relativa agli aiuti concessi durante il 1978 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate, presentata dalla Repubblica italiana, è completa e formalmente regolare ; che l'importo totale delle spese per l'anno 1978 ammonta a 11 367 141 954 Lit ed è ripartito come segue :

	(in Lit)
— secondo il titolo II :	10 129 239 151
— secondo il titolo IV :	1 237 902 803

che l'importo totale richiesto per il rimborso ammonta a 3 553 619 153 Lit ;

considerando che il versamento di un anticipo per il periodo in questione non pregiudica la decisione finale del contributo del Fondo per detto periodo ; che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, effettui il pagamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo di 3 553 619 153 Lit, ossia 2 665 214 365 Lit ;

considerando che la decisione 76/627/CEE dispone, all'articolo 2, che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE devono essere presentate unitamente alle domande di rimborso relative alle spese effettuate a norma della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'anticipo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate dalla Repubblica italiana nel corso del 1978 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate è fissato a 2 665 214 365 Lit.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.